

Codice A1618A

D.D. 1 marzo 2025, n. 139

Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di impianto di nuovo vigneto, completamento opere, nel Comune di Murazzano (CN). - Località Santa Margherita Richiedente: Az. Vitivinicola Principiano Ferdinando (P.IVAomissis).



ATTO DD 139/A1618A/2025

DEL 01/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di impianto di nuovo vigneto, completamento opere, nel Comune di Murazzano (CN). - Località Santa Margherita Richiedente: Az. Vitivinicola Principiano Ferdinando (P.IVAomissis).

PREMESSO CHE:

In data 29/10/2024 (prot. n. 00183716) è pervenuta, per tramite dello Sportello Unico Attività Produttive Unione Montana Alta Langa, istanza dal Titolare della Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando, avente sede legale in Comune di Monforte d'Alba (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per effettuare opere di movimento terra relative all'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di impianto di nuovo uliveto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Murazzano – Località Santa Margherita e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 40330 mq, di cui totale boscata 24685, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 19361 mc.

All'istanza è allegata la relazione esplicativa a firma del tecnico Ing. Geol Massobrio Massimo, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'istanza è relativa per lavori di impianto di nuovo uliveto, completamento opere, nel Comune di Murazzano (Fg. n. 21 mappali 2, 5, 19, 20, 208, 219, 220, 227, 231.) – Località Santa Margherita

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione

è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti e delle verifiche istruttorie si ritiene l'intervento in oggetto sia in parte **soggetto a compensazione relativamente ad una superficie di mq 9540 e per un importo dovuto di euro 6.198,19**. A tal fine l'interessato è tenuto a dare comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 gg prima del loro inizio, a mezzo PEC al Settore scrivente, che provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della compensazione monetaria.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico regionale di Cuneo favorevole con prescrizioni (prot. n. 11811 del 24/01/2025), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica.

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione Montana Langa Astigiana; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, l' Az. Vitivinicola Principiano Ferdinando, avente sede legale in Comune Monforte d'Alba (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Murazzano – Località Santa Margherita, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 30.781 mq, di cui mq 16.341 boscati, per un volume totale (aratura profonda) di circa 15838 mc., **in riduzione rispetto alla superficie di cui all'istanza** sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, (Fg. n. 21 mappali 5, 19, 20, 208, 219, 220, 227, **mappali 231 e 5 esclusi**) rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (prot. n. 00211428 del 13/12/2024) del quale costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alle seguenti prescrizioni:
 -
 - 1. **dovrà essere mantenuta boscata la zona di valle dell'intervento**, dove la vegetazione arborea ed arbustiva costituente bosco risulta rappresentare un elemento fondamentale per la difesa del suolo, **in particolare i mappali 231 (per circa 6333 m2) e 5 (1716 m2), del Fg. 21, dove risultano ipotizzati anche i movimenti terra (scavo/riporto)**.
 - 2. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
 - 3. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.
 - 4. dovranno essere comunicate, al Settore scrivente e al Comando Carabinieri Forestale di Cuneo al Nucleo Carabinieri Forestale di Ceva; la data di inizio e fine lavori e quest'ultima entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea

documentazione, anche fotografica;

5. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 48 **mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare altresì atto che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti e dell'istruttoria tecnica si ritiene l'intervento in oggetto sia in parte **soggetto a compensazione relativamente ad una superficie di mq 9540 e per un importo dovuto di euro 6198,19**. A tal fine l'interessato è tenuto a dare comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 gg prima del loro inizio, a mezzo PEC al Settore scrivente, che provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della compensazione monetaria.

non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

- di precisare che la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25/1399/ 2024C

Oggetto: **RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;**
Autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo, in parte boscato, per intervento di impianto vigneto in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel comune di Murazzano
Proponente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando
Parere geologico tecnico

In data 06.11.2024 (ns. prot. 52457) è pervenuta pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di atti istruttori per il progetto in oggetto finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, che consiste nella sistemazione di un ampio versante, tramite modificazioni/trasformazioni del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, è stata effettuata l'istruttoria tecnica comprensiva del sopralluogo effettuato in data 11/12/2024.

Alla richiesta sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti:

- relazioni tecnica e forestale (a firma Dott. Forestale Daniele Pecollo - datate Settembre 2024);
- relazione geologica – geotecnica (a firma del geol. Massimo MASSOBRIO);
- progetto con tavole grafiche (planimetrie, sezioni, a firma del geol. Massimo MASSOBRIO – datate Settembre 2024).

Il proponente definisce il progetto in esame come un “pareggiamento agricolo” finalizzato all'impianto di un nuovo uliveto, in località Santa Margherita del Comune di Murazzano, su una superficie di poco superiore ai 40.000 metri quadri (di cui circa 25.000 boscati); i volumi da movimentare vengono quantificati poco più di 19.000 metri cubi totali (di cui circa 1.518 metri cubi di effettivo scavo ed altrettanti di riporto) ed i restanti di “aratura profonda”. Il progetto prevede già il mantenimento di circa 1.500 m² di superficie boscata lungo la strada a valle dell'intervento (come specificato nella tavola progettuale 2.1). Di conseguenza l'area effettiva richiesta di modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo è pari a 38.830 m², di cui circa 23.500 boscata.

La documentazione di progetto presenta anche uno stralcio della Carta di Sintesi del PRGC di Murazzano dal cui esame emerge come gran parte dell'area oggetto del presente progetto di trasformazione e modificazione dei suoli soggetti a vincolo per scopi idrogeologici risulta perimetrata in classe III-A-1, classe a cui corrispondono porzioni di territorio inedificate a pericolosità da elevata a molto elevata, in quanto caratterizzate da fattori geomorfologici e geotecnici fortemente penalizzanti, o da dissesti, quale la frana quiescente Fq segnalata - senza indicarne i limiti - “*subito a Nord dell'area di intervento*” che “*interessa marginalmente*



l'appezzamento in oggetto". L'art. 48 dell N.T.A. del vigente PRGC ammette, per tali aree in classe III-A-1, le pratiche agricole, la sistemazioni superficiali finalizzate alla rinaturalizzazione e alla costituzione e fruizione di parchi naturalistici, gli interventi di ripristino o di formazione di opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e di sistemazione ambientale. In ordine a quanto sopra riportato si ritiene di dover richiedere che il progetto escluda, stralciandolo, qualsiasi interessamento dall'area in dissesto, dalla quale dovrà altresì essere mantenuto un'adeguata distanza di salvaguardia. Sempre in considerazione della classe di idoneità urbanistica particolarmente penalizzante e di quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G.C., in ordine alla possibilità di procedere "*a sistemazioni superficiali finalizzate alla rinaturalizzazione*" si ritiene di dover richiedere una revisione progettuale mirata alla salvaguardia di parte delle ampie (circa 25.000 metri quadri) di superfici boscate già affermate che costituiscono fattore di protezione "idrogeologica".

La documentazione geologica di progetto inquadra l'area di intervento secondo quanto riportato dalla C.G.I. a scala 1:100.000 (Foglio n. 81 – Ceva II edizione): secondo tale ricostruzione nell'area in esame affiorano i depositi della Formazione di Murazzano (Tortoniano), costituiti da marne e argille con intercalazioni arenacee calcaree.

Tale ricostruzione risulta coerente con quanto riportato nella più recente "Geological Map of Piemonte 1.250.000 scale" - seconda edizione, 2020, secondo cui i depositi presenti nel settore di Murazzano fanno parte del "Sintema BTP3", costituito da successioni arenaceo-pelitiche e arenacee serravalliano-tortoniane.

Per la giacitura di tali depositi il tecnico di parte indica in relazione il valore "regionale" (10-40° verso NW) senza però fornire valori misurati localmente sugli affioramenti presenti in sito; nelle sezioni utilizzate per le verifiche di stabilità tali depositi sono rappresentati con giacitura apparente suborizzontale. Peraltro, in considerazione del quadro geologico sopra descritto si è ritenuto opportuno, ai fini della presente istruttoria, procedere alla consultazione della "*Carta della pericolosità per instabilità dei versanti - frane per scivolamento planare - Dego Foglio 211*" in scala 1:5000, e della "*Carta della pericolosità per instabilità dei versanti - frane per mobilitazione della coltre superficiale - Dego Foglio 211*" entrambe a cura di ARPAT e ARPA. Dall'esame di dette cartografie emerge che l'area oggetto di istanza ricade entro due settori di versante interessati da "*uno o più movimenti franosi a diverso stadio evolutivo (scivolamenti planari) e/o caratterizzati dalla presenza di elementi morfostrutturali riconducibili alla dinamica gravitativa*" e che la stessa è classificata con probabilità di stabilità comprese tra il 20-40% (Pericolosità alta) e tra il 40-60% (Pericolosità media) per quanto riguarda gli scivolamenti planari. Per quanto riguarda invece la coltre superficiale, la cui potenza secondo la documentazione di progetto è nell'ordine di 1,0-1,5 metri, specialmente nella porzione medio-inferiore del versante, essa risulterebbe instabile per piogge con tempi di ritorno, rispettivamente, di alcuni anni e di alcuni decenni. Per tale zona di valle dell'intervento, il SIFrap – Arpa Piemonte, indica una zona di potenziali dissesti superficiali, dove la componente vegetazionale, costituente bosco esercita una funzione fondamentale di difesa del suolo.

Si prende atto che la documentazione di progetto contiene verifiche numeriche di stabilità, che ipotizzano superfici di rottura rotazionali all'interno delle successioni arenaceo pelitiche; tali verifiche, condotte in condizioni ante-opera ed a progetto realizzato evidenziano, come indicato esplicitamente dal tecnico di parte, come "*verrà garantita la stabilità del pendio a seguito dell'intervento in progetto*": si rileva, tuttavia, che le superfici circolari di rottura ipotizzate siano poco rappresentative di meccanismi di scivolamento che potrebbero effettivamente verificarsi all'interno del substrato arenaceo pelitico, rendendo, di fatto, a giudizio di questo ufficio, tali verifiche poco significative. Tali verifiche dimostrano, in ogni caso, il generale leggero peggioramento del fattore di sicurezza nella fase post-opera.

Infine, per quanto riguarda la regimazione delle acque, si rileva che il progetto non prevede né la realizzazione di sistemi di drenaggio profondo né superficiale, tant'è che si prevede che le



acque continuino a drenare naturalmente verso Sud, andando ad immettersi nell'impluvio naturale che decorre nel piccolo fondovalle.

Alla luce delle considerazioni istruttorie sopra esposte, visti i caratteri geologico-geomorfologici dell'area e la pericolosità "idrogeologica" della stessa, come indicato sia nella cartografia ARPAT e ARPA consultata, che negli elaborati di PRGC (comprese le indicazioni delle N.T.A.) si ritiene necessario lo stralcio di alcune zone boscate a maggiore criticità, ridurre l'entità dei movimenti terra, evitando o, in subordine, limitando puntualmente le "arature profonde" in modo, da evitare di interessare il substrato pelitico-arenaceo e mantenendo il più possibile i nuclei boscati naturali già presenti che concorrono alla protezione del suolo dall'erosione e dall'instabilità.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata all'impianto di un uliveto, da parte dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando, per una superficie complessiva di 30.781,00 m², di cui 16.341,00 m² boscati, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Murazzano, F. 21, mappali 2, 19, 20, 208, 219, 220, 227, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovrà essere mantenuta boscata la zona di valle dell'intervento, dove la vegetazione arborea ed arbustiva costituente bosco risulta rappresentare un elemento fondamentale per la difesa del suolo, come descritto nelle premesse. In particolare i mappali 231 (per circa 6.333 m²) e 5 (1.716 m²), del Fg. 21, dove risultano ipotizzati anche i movimenti terra (scavo/riporto) sono esclusi dal presente parere;*
2. *dovranno essere mantenuti i terrazzamenti presenti, i salti morfologici – ciglioni, caratterizzanti il sito, mantenendo – sistemando i muri in pietra esistenti e la vegetazione con funzione stabilizzante degli stessi;*
3. *dovrà essere esclusa dall'intervento l'eventuale interferenza con il dissesto quiescente segnalato e mantenuta una fascia adeguata di sicurezza, rispetto alla potenziale zona di distacco;*
4. *l'aratura dovrà essere al massimo contenuta nella profondità nei 50 cm, come indicato in progetto;*
5. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
6. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
7. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
8. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario e riferiti esclusivamente a livellamenti del terreno (post trasformazione del bosco senza creare aree di effettivi scavi / riporti);*
9. *durante i lavori si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere smaltite;*
10. *a conclusione degli interventi tutta la superficie di tutte le interfile dell'impianto di uliveto dovranno essere protette mediante un corretto inerbimento;*



11. eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate.

Si rimanda al parere del Settore Tecnico Piemonte Sud, per gli aspetti forestali e di competenza.

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)*

Referenti:

Marco Rozio - 0171321933

Mario Garro - 0171321956